

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 3 Dicembre 2007 N. 38**

**Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.**

**pag. 497**

**AVVERTENZA**

**Testo coordinato dell'articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, 12 dicembre 2007, n. 20, come modificato dall'articolo 10**

**della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).** pag. 517

**LEGGE REGIONALE 3 Dicembre 2007 N. 39**

**Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).** pag. 518

**LEGGE REGIONALE 10 Dicembre 2007 N. 40**

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2006 (pubblicata su B.U. I Supplemento Straordinario al n. 20 del 12.12.2007, parte I).**

**LEGGE REGIONALE 10 Dicembre 2007 N. 41**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) (pubblicata su B.U. II Supplemento Straordinario al n. 20 del 12.12.2007, parte I).**

**LEGGE REGIONALE 10 Dicembre 2007 N. 42**

**Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.** pag. 524

**ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 12.04.2007 N. 729**

**Ordinanza emessa sul ricorso proposto da A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria c/ Regione Liguria.** pag. 530

## **LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007 N. 38**

### **Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in Liguria, in coerenza con i principi definiti dal Titolo V della Costituzione ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59) e nella legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), nonché nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di alloggio sociale.
2. La Regione promuove, in particolare, il sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) come definito ai sensi della presente legge, realizzato da soggetti pubblici o privati e volto a garantire il diritto ad un'abitazione adeguata, per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso, ai soggetti appartenenti alle aree sociali di cui all'articolo 3 comma 1 e alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente che non sono in grado di accedere al libero mercato per situazioni di precarietà economica o per mancanza di un'offerta abitativa adeguata.

##### **Articolo 2 (Obiettivi delle politiche abitative regionali)**

1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:
  - a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;
  - b) incrementare l'offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l'immigrazione;
  - c) favorire l'accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;
  - d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;
  - e) apportare un sostegno finanziario finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, nonché finalizzato a concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa;
  - f) concedere garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;
  - g) dare risoluzione a gravi ed imprevedibili emergenze alloggiative;

- h) promuovere interventi innovativi, a carattere sperimentale, volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e gestione, oltre a favorire la diffusione delle soluzioni di edilizia sostenibile e di risparmio energetico;
  - i) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e sulle ipotesi di intervento pubblico, anche mediante l'apporto dell'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio (ARRED);
  - j) promuovere l'attivazione di un sistema di qualificazione degli operatori privati.
2. Ai fini della presente legge, le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, come disciplinate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16, costituiscono il sistema di ERS.
  3. La pianificazione territoriale e urbanistica allo scopo di realizzare le condizioni per lo sviluppo delle politiche pubbliche nel settore abitativo disciplina l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di abitazioni per le diverse aree sociali e, in particolare, ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto e a favorire l'acquisto della prima casa, in conformità alla legislazione regionale vigente.
  4. Le politiche abitative di cui alla presente legge si integrano con le politiche sociali e con quelle riferite alla promozione dei programmi urbani complessi proposti dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o dallo Stato, e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare all'interno del perimetro dei centri edificati come definiti ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
  5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), mediante l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio di ERP, nonché attraverso le ulteriori risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).
  6. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge possono concorrere congiuntamente i comuni, gli enti pubblici, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni bancarie.

### **Articolo 3**

#### **(Destinatari dell'intervento pubblico nel settore abitativo)**

1. La Regione promuove la realizzazione del sistema dell'intervento pubblico, finalizzato ad assicurare il diritto all'abitazione ai soggetti appartenenti alle aree sociali indicate nelle seguenti lettere ed alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente:
  - a) area della marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali, caratterizzati da instabilità alloggiativa e che necessitano altresì di particolari forme di accompagnamento sociale;
  - b) area del disagio grave, rappresentata da soggetti radicati sul territorio la cui situazione economica è modesta e incompatibile con un canone di affitto di mercato;
  - c) area del disagio diffuso, rappresentata da soggetti la cui situazione economica è meno disagiata rispetto ai soggetti di cui alla lettera b) ed è compatibile con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato;
  - d) area della difficoltà, rappresentata da soggetti la cui situazione economica di disagio è di breve o medio periodo, per cui è prevedibile la compatibilità con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva apposito provvedimento recante i criteri per la definizione e graduazione del disagio sociale ed economico relativo alle aree sociali indicate.

### **Articolo 4**

#### **(Concertazione istituzionale e partecipazione)**

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la

- propria attività al metodo della concertazione istituzionale e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.
2. È istituito presso la Regione Liguria il Tavolo di concertazione permanente per le politiche abitative, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale di cui al Titolo II e per l'attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo di cui all'articolo 12.
  3. Al Tavolo di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti della Regione, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Liguria), dell'Unione Regionale Province Liguria (URPL), delle ARTE, delle Associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, delle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni, degli inquilini, dei proprietari, della Consulta Ligure per l'handicap e degli organismi regionali per le pari opportunità, oltre alle rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.
  4. La Giunta regionale disciplina con apposito atto il funzionamento del Tavolo.
  5. Le Province e i Comuni capoluogo istituiscono un'articolazione territoriale del Tavolo composto dal Presidente della Provincia medesima, dai Sindaci dei Comuni del proprio territorio, dall'ARTE territorialmente competente e dalle rappresentanze territoriali dei membri del Tavolo regionale.
  6. Il Tavolo di concertazione provinciale, oltre a coordinarsi con l'attività del Tavolo di cui al comma 2, esprime pareri in merito alla localizzazione degli interventi di ERS nei comuni ovvero ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio ERP, salvo quelli approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), anche in rapporto alla pianificazione provinciale.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO**

#### **CAPO I**

### **PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO**

#### **Articolo 5**

#### **(Programmazione regionale)**

1. Il Programma Quadriennale per l'Edilizia Residenziale (PQR), approvato dal Consiglio regionale, quale strumento di programmazione delle politiche abitative regionali, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quelle di cui all'articolo 2, comma 5, provvede a:
  - a) individuare il fabbisogno abitativo espresso dalle diverse fasce della domanda sociale che si ritiene di soddisfare, anche in relazione alla specificità delle singole aree regionali;
  - b) individuare i comuni o gli ambiti a maggiore problematicità abitativa;
  - c) stabilire gli obiettivi generali nel quadriennio indicando le categorie di intervento in cui si articola la politica abitativa regionale e l'incremento dell'ERP;
  - d) determinare i criteri generali relativi alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le categorie di intervento della presente legge ritenute prioritarie ed eventualmente per ambiti territoriali;
  - e) determinare le tipologie dei contributi da assegnare nonché la percentuale massima di finanziamento ammissibile, i criteri di definizione dei costi massimi riconoscibili per ogni categoria di intervento, gli elementi di gradualità del contributo in relazione alla durata del vincolo a ERS e le modalità per la cessione anticipata di cui all'articolo 15, comma 6;
  - f) individuare i criteri a cui riferirsi per la definizione dei requisiti di selezione degli operatori di cui all'articolo 8, comma 2;
  - g) individuare particolari categorie di beneficiari a cui destinare specifici finanziamenti;
  - h) riservare, se del caso, una quota di risorse finanziarie per gli interventi edilizi a carattere sperimentale.
2. Il PQR stabilisce altresì i criteri per l'assegnazione dei contributi nel rispetto dei seguenti elementi:
  - a) integrazione degli interventi di politica abitativa con le politiche sociali e quelle per la sicurezza urbana;
  - b) previsione di cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti gli interventi;

- c) attivazione di un sistema di premialità rivolto alle amministrazioni locali che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con normative urbanistiche ed edilizie mirate, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge;
  - d) integrazione tra le politiche abitative e quelle relative ai programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana come definiti dalla vigente normativa.
3. Il PQR definisce anche la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento.

### **Articolo 6 (Procedimenti attuativi)**

1. La Giunta regionale adotta le procedure per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in attuazione delle previsioni del Programma di cui all'articolo 5.
2. Nell'ambito di ogni procedimento attuativo, di norma, le funzioni amministrative relative alla raccolta delle proposte di intervento ovvero alle richieste di contributo previste dalla presente legge sono attribuite ai Comuni.
3. I Comuni presentano alla Regione le proposte di intervento o le richieste per l'ammissione a contributo promosse anche da soggetti o operatori pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al comma 3, approva il programma operativo regionale contenente gli interventi o le richieste ammessi a finanziamento e assegna i contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione.
5. I lavori relativi agli interventi finanziati devono avere inizio entro tredici mesi dalla data di approvazione del programma operativo regionale di cui al comma 4.
6. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 5, il responsabile tecnico della Regione provvede, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, a convocare i soggetti attuatori, i Comuni e le altre Amministrazioni eventualmente interessate, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. Accertata la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, si concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi. In tali atti viene stabilito altresì il nuovo termine per l'inizio dei lavori, comunque non superiore a sei mesi, decorso il quale il cofinanziamento si intende revocato.
7. La Giunta regionale può dare attuazione, con propri atti, a interventi straordinari promossi a livello regionale, nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge.

## **CAPO II OPERATORI**

### **Articolo 7 (Operatori dell'intervento pubblico nel settore abitativo)**

1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati.
2. Per operatori pubblici si intendono i Comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. Le ARTE possono svolgere il ruolo di operatori per conto dei Comuni e degli altri enti pubblici, previo convenzionamento a norma della legislazione vigente.
3. Per operatori privati si intendono le fondazioni e associazioni riconosciute, le imprese di costruzione o loro consorzi e associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che presentino i requisiti di cui all'articolo 8 e che, in caso di cessazione o cambiamento di attività siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nell'atto convenzionale di cui all'articolo 23, comma 2, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune, nonché i cittadini singoli o riuniti in forma associata con le

modalità di cui all'articolo 25.

4. L'atto convenzionale può ammettere i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche, nonché le cessioni delle abitazioni, ove la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo le originarie pattuizioni, ivi compresa la cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

#### **Articolo 8 (Selezione degli operatori privati)**

1. La selezione degli operatori privati di cui all'articolo 7, comma 3, nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui all'articolo 6, avviene attraverso opportune forme concorrenziali ad evidenza pubblica finalizzate a garantire la qualificazione degli operatori stessi in relazione alle diverse tipologie di servizio abitativo.
2. La Giunta regionale, per ogni tipologia di procedimento attuativo e in funzione delle diverse categorie di intervento nel settore abitativo di cui al Titolo III, determina, con apposito provvedimento, i criteri e i requisiti per l'affidamento degli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale agli operatori, tali da determinare il possesso delle capacità professionali, gestionali, di ordine economico finanziario nonché i livelli di efficienza ed efficacia nell'attività svolta, con l'eventuale riferimento anche alle realizzazioni effettuate con contributi pubblici.
3. Gli operatori privati, secondo le modalità specificate per ogni procedimento attuativo, attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. A seguito di verifica periodica a cadenza annuale, nei casi in cui si riscontrino difformità o mutamenti nelle condizioni e nei requisiti che precedentemente hanno consentito l'affidamento, la Giunta regionale provvede alla sospensione, revoca o decadenza dei contributi eventualmente concessi.
5. Le condizioni di sospensione, revoca o decadenza dell'affidamento sono disciplinate dai provvedimenti di cui al comma 2.

### **CAPO III STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE**

#### **Articolo 9 (Finanziamento delle politiche abitative)**

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può avvenire attraverso:
  - a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
  - b) le risorse statali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 112/1998, nonché le risorse attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al sostegno alla locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
  - c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e dal fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale di cui all'articolo 11 della presente legge;
  - d) le risorse regionali previste con legge di bilancio annuale;
  - e) le risorse di cui all'articolo 2, comma 5.

#### **Articolo 10 (Fondo di garanzia)**

1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 opera a favore dei conduttori degli alloggi di cui all'articolo 15 ovvero degli acquirenti di abitazioni di cui all'articolo 17 e prevede una garanzia fidejussoria che non può eccede-

re dodici mensilità del canone di locazione ovvero un'annualità di ammortamento del mutuo per una durata corrispondente al contratto di locazione oppure a quindici anni di ammortamento.

3. Il fondo può altresì operare a favore di soggetti titolari di mutui già accessi alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. L'ammontare dei conferimenti finanziari da parte della Regione costituisce il limite massimo dei crediti per i quali può essere rilasciata la garanzia da parte del fondo.
5. La Giunta regionale stipula con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FILSE S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al comma 1 e definisce le modalità di concessione delle garanzie.

### **Articolo 11**

#### **(Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale "social housing")**

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo per la realizzazione di interventi edilizi di particolare rilevanza, caratterizzati da alloggi prevalentemente destinati all'assegnazione in locazione permanente e temporanea, a canone moderato o comunque inferiore a quello di mercato, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, per la concessione di incentivi.
2. Il fondo di cui al comma 1 contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti attuatori degli interventi edilizi.
3. Concorrono al finanziamento del fondo le risorse economiche stanziare dalle fondazioni, bancarie o di altra natura, per le finalità di cui alla presente legge.
4. L'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le fondazioni stesse.
5. I soggetti attuatori degli interventi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, sono individuati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Regione.
6. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1.
7. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità di costituzione, funzionamento e gestione del fondo, ivi compresi i criteri di valutazione tecnico - economica del piani di investimento, il periodo massimo di rimborso dei finanziamenti e le modalità di revoca degli stessi.
8. Alla gestione del fondo si provvede con apposita convenzione.

### **CAPO IV**

#### **SUPPORTI ALL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO**

### **Articolo 12**

#### **(Osservatorio regionale del sistema abitativo)**

1. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo che provvede all'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:
  - a) ai fabbisogni abitativi articolati sulla base delle diverse aree sociali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base dei flussi informativi locali;
  - b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;
  - c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
  - d) alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dei procedimenti attuativi di cui all'articolo 6, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;
  - e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La Regione definisce gli obiettivi ed i compiti dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elabora-



- zione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia.
3. La Regione provvede, altresì, alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati.
  4. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
  5. In riferimento alla determinazione dei fabbisogni abitativi di cui al comma 1, lettera a), i Comuni trasmettono alla Regione, i documenti di ricognizione comunale che contengono:
    - a) gli indicatori del fabbisogno fisico nel breve e medio termine espresso anche dalle domande presentate per l'assegnazione degli alloggi in locazione, nonché del fabbisogno delle risorse economiche necessarie;
    - b) l'indicazione della disponibilità di aree o immobili sui quali è possibile localizzare ciascuna categoria di intervento.

### **Articolo 13**

#### **(Anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo e dell'utenza)**

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore abitativo e l'utilizzo del patrimonio di ERS, la Regione costituisce, aggiorna e gestisce un'apposita anagrafe.
2. I dati riguardano in particolare:
  - a) il patrimonio di alloggi di ERS realizzato ai sensi della presente legge e la relativa utenza;
  - b) il patrimonio di alloggi ERP e i relativi assegnatari;
  - c) il patrimonio di alloggi in locazione permanente o temporanea e i relativi utenti;
  - d) i beneficiari dell'intervento di sostegno al reddito per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);
  - e) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica per costruire, recuperare o acquistare la propria abitazione.
3. Le ARTE, gli Enti locali e gli operatori sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 12.
4. Gli operatori che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell'anagrafe dell'intervento pubblico secondo le modalità di cui al presente articolo o che li forniscono in modo carente sono esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti disposti dalla Regione ai sensi della presente legge fino a che i dati non vengano forniti.
5. La Regione, gli Enti locali, le ARTE e gli altri soggetti gestori degli interventi sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

### **TITOLO III**

#### **CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO**

##### **CAPO I**

#### **EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE**

### **Articolo 14**

#### **(Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP)**

1. Ai fini della presente legge, l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale destinato a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e caratterizzato da canoni che concorrono alla copertura degli oneri di realizzazione, nonché dei costi di gestione del servizio abitativo.
2. I contributi di cui alla presente legge, ammissibili fino alla copertura totale dei costi di realizzazione e di recupero, possono essere destinati alle ARTE ed ai Comuni per la realizzazione o il recupero di alloggi di ERP, per l'acquisto delle aree relative, di immobili da recuperare nonché per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali connesse all'intervento.

3. La definizione delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni del servizio, l'identificazione dei criteri di selezione dei destinatari, la disciplina dei limiti temporali all'erogazione del servizio e la determinazione del canone da corrispondere per gli alloggi di ERP sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

### **Articolo 15** **(Alloggi in locazione a canone moderato)**

1. Ai fini della presente legge, la locazione a canone moderato è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, destinato a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nuclei familiari appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24.
2. La Regione promuove l'ampliamento e il calmieramento del mercato immobiliare delle locazioni attraverso la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche in forma attualizzata, agli operatori, pubblici e privati, per interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto con o senza recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone moderato.
3. Alla locazione di cui al comma 1, distinta in locazione permanente e locazione a termine, si applica un canone che garantisce l'equilibrio della gestione economica, tenendo conto degli oneri sostenuti per la realizzazione, recupero o acquisizione degli alloggi, nonché i costi di gestione e delle eventuali compensazioni dell'onere del servizio.
4. Gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune ai sensi dell'articolo 23, con il quale vengono disciplinati la natura e la durata degli obblighi di servizio, oltre alla compensazione dell'onere del servizio stesso.
5. Per gli alloggi a canone moderato in locazione permanente realizzati dai Comuni, al termine del periodo di attuazione del piano finanziario di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), si può applicare il canone per gli alloggi di ERP.
6. Gli alloggi a canone moderato in locazione a termine possono essere ceduti in proprietà a soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente diritto anche prima della scadenza del periodo di validità della convenzione, purché nell'atto di alienazione sia espressamente fatta riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale secondo le previsioni della convenzione.
7. Con successivo atto, la Giunta regionale provvede, nel rispetto della vigente normativa nazionale, a definire le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio e, sulla base di quanto previsto dagli articoli 24 e 25, a disciplinare i criteri di selezione dei destinatari degli alloggi, le modalità di assegnazione e di verifica periodica dei requisiti.
8. Gli alloggi in locazione di cui al presente articolo realizzati da enti pubblici sono destinati prioritariamente agli assegnatari di alloggi di ERP che hanno perso i requisiti per l'assegnazione a norma della legislazione vigente.

### **Articolo 16** **(Interventi per categorie speciali)**

1. Per favorire l'appropriatezza degli interventi di ERS rispetto ai fabbisogni effettivamente rilevati, la Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, anche gli interventi relativi alle seguenti tipologie:
  - a) strutture alloggiative di natura temporanea;
  - b) strutture per l'inclusione sociale.
2. Ai fini della presente legge, sono strutture alloggiative di natura temporanea, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, organizzate in forma di camere, minialloggi oppure appartamenti, destinati all'esigenza alloggiativa di natura temporanea, motivata da ragioni di lavoro, formazione, studio, cura e assistenza, di soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24. Per gli studenti universitari si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 6, lettera c).
3. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al

comma 1, lettera a) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, impegnandosi a concedere in locazione, per almeno dodici anni, l'alloggio a particolari categorie sociali a canone inferiore a quello concordato a norma della l. 431/1998; tale convenzione, oltre alla compensazione dell'onere di servizio, disciplina, nel rispetto della vigente normativa nazionale, la natura e la durata degli obblighi del servizio stesso.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri di determinazione dei contributi pubblici, le modalità di accesso e godimento delle strutture alloggiative di cui al comma 2, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.
5. Ai fini della presente legge, sono strutture per l'inclusione sociale quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, volte a garantire ai soggetti di cui al comma 6 servizi alloggiativi congiuntamente a servizi integrativi, nell'ambito di un progetto personalizzato teso all'inclusione sociale degli stessi. Tali interventi integrano quelli forniti dai servizi istituzionalmente competenti.
6. I beneficiari delle strutture di cui al comma 5 sono i soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché le donne e i minori oggetto di violenza, di cui alla legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 (interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza) e i soggetti derivanti dalla nuova immigrazione, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
7. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al comma 1, lettera b) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, che disciplinano la natura e la durata degli obblighi di servizio, oltre alla compensazione dell'onere del servizio stesso.
8. La Giunta regionale definisce le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione delle strutture per l'inclusione sociale tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), le modalità di accesso e godimento delle strutture di cui al comma 5, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.
9. Alle tipologie di servizio abitativo di cui al presente articolo, si applica in ogni caso una tariffa comprensiva del canone di affitto e delle spese accessorie che garantisce l'equilibrio della gestione economica tenendo conto degli oneri sostenuti per la realizzazione, recupero o acquisizione degli alloggi o dei posti letto, nonché dei costi di gestione e delle eventuali compensazioni dell'onere del servizio.

## **CAPO II ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO**

### **Articolo 17 (Accesso alle abitazioni in proprietà)**

1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, sono concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, a soggetti privati per recupero, acquisto e recupero o, solo a operatori, per la nuova costruzione di abitazioni da destinare a residenza primaria dei nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c).
2. Contributi in conto capitale o in conto interessi possono, altresì, essere concessi direttamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 per il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, anche attraverso interventi di autocostruzione o autorecupero.
3. Il contributo è in ogni caso determinato sulla base del costo riconoscibile stabilito ai sensi dell'articolo 22 e della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f).
4. Gli interventi di recupero o di acquisto e recupero godono di una maggiore contribuzione regionale rispetto a quelli di nuova costruzione.
5. I contributi possono essere altresì concessi per il recupero, l'acquisto ed il recupero o per la nuova costruzione di abitazioni destinate alla proprietà differita trascorso un periodo di locazione di almeno otto anni.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 24, è consentita la cessione in proprietà ai conduttori.
7. Il canone di locazione e il prezzo di cessione delle abitazioni a proprietà differita di cui al comma 5 sono stabiliti nell'atto convenzionale di cui all'articolo 23 che disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto attuatore dell'intervento.
8. La Giunta regionale determina le caratteristiche e le dotazioni tecniche degli alloggi, identifica i criteri di selezione dei destinatari, definisce le modalità di calcolo del prezzo convenzionato e approva lo schema di atto convenzionale ai sensi della vigente normativa da stipularsi da parte del beneficiario al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

### **Articolo 18** **(Recupero del patrimonio edilizio esistente)**

1. La Regione incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo previsti ai sensi della presente legge secondo le modalità di cui ai commi seguenti; gli interventi di recupero sono finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, all'integrazione tra diverse categorie sociali, all'eliminazione del degrado edilizio comprensivo della salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico.
2. Il recupero di cui al comma 1 comprende gli interventi di recupero primario e secondario definiti dalla vigente normativa regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 assicurano la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesistici, il conseguimento della sicurezza statica, la rifunzionalizzazione e il miglioramento della qualità degli spazi abitativi.
4. Agli interventi di recupero primario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, proporzionato al costo riconoscibile definito ai sensi dell'articolo 22.
5. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi anche per il recupero primario di unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale.
6. Agli interventi di recupero secondario è concesso un contributo in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, riferito al costo riconoscibile e commisurato alla situazione economica del nucleo familiare del proprietario.
7. La concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6 comporta la destinazione dell'alloggio a residenza primaria del proprietario ovvero alla locazione o alla vendita a prezzi convenzionati ai nuclei familiari di cui alla presente legge in possesso dei requisiti previsti.
8. I contributi di cui ai commi 4 e 6 possono essere oggetto di una maggiorazione nel caso in cui gli interventi siano ricompresi all'interno di Programmi urbani complessi finalizzati, in particolare, alla rigenerazione e inclusione sociale ovvero di Progetti colore come definiti dalla vigente normativa statale e regionale.

### **Articolo 19** **(Mantenimento della casa in proprietà)**

1. La Giunta regionale al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, può prevedere la concessione agli stessi di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati a:
  - a) l'abbattimento delle barriere architettoniche a norma della legislazione vigente;
  - b) la sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;
  - c) l'installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
  - d) la ristrutturazione interna dell'alloggio, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano fruendo della stessa unità immobiliare.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1, nei casi di difficoltà economica a far fronte alle spese di manutenzione straordinaria sulle parti comuni e relative alle opere volte al superamento delle barriere architettoniche degli immobili, possono essere altresì concessi contributi in conto capitale o in conto interessi.

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi, l'entità e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla situazione economica del nucleo familiare e al rapporto con la rata dei mutui necessari a far fronte alle spese di recupero.

**Articolo 20**  
**(Interventi di sostegno al reddito)**

1. Al fine di dare risposta ai soggetti di cui all'area di disagio abitativo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), la Regione può concedere contributi integrativi finalizzati a:
  - a) concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, riservati ai conduttori di alloggi locati nel rispetto della vigente normativa;
  - b) concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), provengono dal fondo nazionale per l'affitto di cui all'articolo 11 della l. 431/1998, integrati da risorse proprie della Regione e dei Comuni.
3. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 11.
4. La Regione stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla condizione del nucleo familiare e al rapporto con il canone di locazione ovvero la rata dei mutui.
5. Ai fini del comma 4, la Regione persegue la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
6. Le risorse complessive di cui al comma 2 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i Comuni secondo i fabbisogni espressi dai conduttori e con criteri di premialità per Comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento.
7. Il Comune provvede all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione dei contributi spettanti.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Articolo 21**  
**(Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia)**

1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell'attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.
2. La Regione può destinare contributi in conto capitale al fine di promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale sia nella gestione del patrimonio di ERS che nel processo edilizio perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia ovvero del risparmio energetico.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.
4. Nell'ambito degli interventi a carattere sperimentale di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.
5. I contributi di cui al comma 2 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici sulla base dei criteri previsti dal protocollo di cui al comma 4 e sono concessi nella misura massima del 15 per cento del costo riconoscibile dell'intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

**Articolo 22**  
**(Costi riconoscibili)**

1. La Giunta regionale stabilisce sulla base dei prezzi medi definiti dal Prezzario regionale

dell'Unioncamere liguri e coerentemente con le determinazioni assunte in merito ai costi standardizzati dall'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, i costi riconoscibili per gli interventi di recupero e nuova costruzione a sostegno pubblico di cui alla presente legge, con riferimento al livello qualitativo che si intende perseguire.

2. Il sistema dei costi riconoscibili utilizza i quadri economici previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
3. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento delle fonti ufficiali prese a riferimento ed eventualmente sulla base della variazione degli indicatori del costo di costruzione di edifici con destinazione residenziale ovvero dell'introduzione di indirizzi operativi utili a contenere i costi e ad assicurare, nel contempo, la qualità edilizia.

### **Articolo 23 (Disposizioni comuni)**

1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente Titolo III, gli alloggi di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 15, 16 e 17 gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune il quale provvede alla trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dell'operatore.
3. Al fine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta uno schema di atto convenzionale determinando in particolare:
  - a) la natura del servizio abitativo e gli elementi che lo compongono;
  - b) gli obblighi di servizio degli operatori, ivi compreso l'impegno di cui all'articolo 7, comma 3, nonché l'obbligo di predisposizione di apposito piano finanziario dell'intervento e la relativa rendicontazione;
  - c) la durata del vincolo di destinazione sull'immobile;
  - d) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
  - e) il costo degli alloggi;
  - f) le modalità di determinazione del canone di locazione o del prezzo di cessione convenzionato commisurato al piano finanziario dell'intervento, all'entità delle compensazioni dell'onere del servizio, ai costi di gestione e al rendimento dell'investimento;
  - g) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine, nei casi di proprietà differita;
  - h) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, nei casi di alloggi in locazione, prima della scadenza dell'atto convenzionale sempre che l'acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa;
  - i) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali;
  - j) la disciplina dei criteri di selezione e verifica dei requisiti dei conduttori;
  - k) l'obbligo di sostituire, entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, in caso di disdetta dei contratti di locazione, i precedenti conduttori con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, salvo eventuale proroga del Comune su richiesta motivata del richiedente;
  - l) le sanzioni previste per la violazione della convenzione.
4. La Giunta regionale adotta, con apposito atto, la disciplina dei controlli sulle modalità di attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

## **TITOLO IV BENEFICIARI DELL'INTERVENTO PUBBLICO**

### **CAPO I UTENZA**

#### **Articolo 24 (Requisiti generali)**

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15,

comma 8, e dall'articolo 25, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anche tenendo conto della decorrenza della stessa, o attività lavorativa in un Comune della Regione ovvero cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
- d) situazione economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) non superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta regionale;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario.

### **Articolo 25**

#### **(Requisiti specifici per particolari categorie di intervento)**

1. I contributi previsti dall'articolo 18, commi 4 e 6, sono concessi ai proprietari delle unità immobiliari che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi.
2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie. Possono beneficiare dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione.
3. Qualora l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà sull'immobile, è necessario il previo assenso del medesimo.
4. Per interventi di particolare rilevanza, come definiti con apposito atto della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, possono essere esclusi i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c), d), e).
5. Le risorse per l'accesso alla proprietà dell'abitazione di cui all'articolo 17 possono essere concesse anche in assenza dei requisiti generali di cui all'articolo 24, per interventi ritenuti dalla Regione di interesse strategico, volti a:
  - a) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o spostamento dei medesimi;
  - b) delocalizzazione di abitazioni costruite in conformità a strumenti urbanistici generali vigenti in aree a rischio idrogeologico ovvero ricomprese in aree di forte degrado urbanistico e oggetto di programmi urbani complessi, che ne impongono la demolizione e ricostruzione in altri siti, ove non si applichino altri specifici programmi di intervento regionali;
  - c) acquisto e recupero di abitazioni ove trasferire la residenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari di nuova formazione.
6. Al fine della concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18, sono considerati prioritari i soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:
  - a) se portatori di handicap, avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
  - b) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di trenta anni di età oppure con non più di trentacinque, caratterizzate da posizioni lavorative precarie;
  - c) se studenti universitari, essere di età inferiore a ventisei anni, iscritti a un corso di laurea avente sede nel Comune ove è ubicato l'alloggio e residenti in altro Comune appartenente a Provincia diversa da quella del Comune sede dell'intervento.

**TITOLO V**  
**NORME URBANISTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**  
**REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO**

**CAPO I**  
**DISCIPLINA URBANISTICA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)**

**Articolo 26**  
**(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)**

1. I Comuni costieri e quelli individuati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, di cui all'articolo 5, sono tenuti a definire il fabbisogno abitativo di residenza primaria e a individuare nello strumento urbanistico comunale vigente o ancora da formare, le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, idonee a soddisfare tale fabbisogno con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono, oltre alla realizzazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici correlati agli stessi, alla produzione degli interventi ERP e, ove del caso, delle altre tipologie di ERS, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.
3. Per i PUC dei Comuni di cui al comma 1 adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure alla approvazione del PQR di cui all'articolo 5, operano le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) come modificate dall'articolo 27.
4. Agli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni costieri o in quelli dichiarati a maggior problematicità abitativa si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) entro sei mesi dalla approvazione del PQR i Comuni sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico vigente, qualora non abbiano già adottato un PUC a norma del comma 3, mediante adozione di apposita variante soggetta ad approvazione regionale o a parere regionale, a seconda che si tratti di Comune dotato di strumento urbanistico generale ovvero dotato di PUC la quale variante, sulla base delle indicazioni del PQR, determina:
    - 1) il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare;
    - 2) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di ERP espresse in percentuale della nuova superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
    - 3) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, sempre espresse in percentuale della superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
    - 4) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare all'ERS;
    - 5) l'entità della eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP come sopra individuate sub punto 2), con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tale quota, laddove non provveda direttamente il soggetto attuatore e fermo restando che le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono strettamente vincolate ad essere utilizzate in interventi di ERP;
    - 6) le modalità con cui il Comune intenda riconoscere eventuali compensazioni ai soggetti che si impegnino a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS secondo quanto indicato sub punto 3).
  - b) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non si sia proceduto all'adeguamento di cui al comma 4, lettera a), per i Comuni costieri:
    - 1) non è possibile procedere alla adozione di varianti al vigente strumento urbanistico volte ad incrementare la potenzialità edificatoria per destinazioni residenziali, se non per quelle riconducibili all'ERS;
    - 2) i SUA/PUO o i progetti convenzionati che prevedano interventi con destinazione residenziale, per i quali sia stata presentata formale istanza di approvazione dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire la quota da destinare all'ERP, da determinarsi in rapporto all'entità dell'insediamento previsto e comunque in misura non inferiore al 10 per cento della superficie edificabile. Tale quota può essere monetizzata per il valore corrispondente mediante convenzione con il Comune.



5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punti 1) e 2) si applicano anche ai Comuni dichiarati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, a far data dall'approvazione dello stesso.
6. La Giunta regionale determina i criteri di monetizzazione delle quote di superficie edificabile da riservare alla realizzazione di interventi di ERP di cui al comma 4, lettera a), punto 2) non realizzate dal soggetto attuatore e gli indirizzi per la disciplina delle compensazioni di cui al comma 4, lettera a), punto 6).

#### **Articolo 27 (Modifiche alla l.r. 36/1997)**

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:  
"c bis) è definito all'interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all'interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare."
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:  
"c bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile."
3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 sono aggiunte le seguenti lettere:  
"f bis) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;  
f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;"
4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:  
"b bis) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS."
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:  
"3 bis. Le norme di conformità determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'articolo 28, comma 2, lettera c bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione."
6. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:  
"d bis) l'entità dell'eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorché tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis) non possa venir realizzata."
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:  
"3 bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell'ERP nelle aree a tal fine individuate."
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:  
"3 ter. Le norme di congruenza determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione."

#### **Articolo 28 (Modifiche alla l.r. 25/1995)**

1. All'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono aggiunti i seguenti commi:  
"3 bis). Per gli interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS, il contributo di costruzione può essere ridotto. I criteri per la misura di tale riduzione, anche

in funzione della specifica categoria di ERS, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

- 3 ter). In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il richiedente è tenuto al pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 3bis, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento oltre gli interessi legali maturati.
- 3 quater) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.”.

## **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 29**

##### **(Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi)**

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.
2. I programmi in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.
3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano per l'utilizzo:
  - a) delle risorse finanziarie stanziata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti dai commi 1 e 2;
  - c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.

#### **Articolo 30**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
  - a) ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 2.400.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota di euro 3.750.000,00 dell'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e all'iscrizione in termini di competenza dei medesimi importi nel bilancio per l'anno finanziario 2007 nell'Area VII - Edilizia alle seguenti Unità Previsionali di Base di nuova istituzione:
    - U.P.B. 7.110 - Attività connesse alla realizzazione del Sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale;
    - U.P.B. 7.210 - Interventi attuativi del Sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale;
  - b) con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale nell'Area VII - Edilizia.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 31**

##### **(Abrogazioni)**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
  - a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale);

- b) la legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale);
  - c) la legge regionale 20 aprile 1994 n. 20 (disposizioni e norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati));
  - d) l'articolo 18 della legge regionale 20 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

**Articolo 32**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**3 DICEMBRE 2007 N. 38**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 66 in data 29 dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 gennaio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 254;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 24 gennaio 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 18 ottobre 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 25 ottobre 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 20 novembre 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 13 dicembre 2007*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*la presente legge ha come obiettivo la riorganizzazione dell'intervento pubblico in campo abitativo in coerenza con i principi definiti dal Titolo V della Costituzione, in particolare mediante la promozione del sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS). In questo ambito diventa essenziale lo strumento dell'abitazione*

*sociale per l'attuazione dei principi di solidarietà, coesione sociale e riduzione dell'emarginazione. Le norme in oggetto intendono quindi affrontare il problema casa, nella sua complessità, con l'obiettivo di cogliere i diversi settori che afferiscono all'edilizia sociale con una visione più ampia e generale.*

*Sta in questa finalità una parte non piccola del carattere innovativo della legge rispetto ai tradizionali approcci del passato, anche recente, in quanto ad interventi più consolidati si affianca l'introduzione di strumenti nuovi (ad esempio il fondo per lo sviluppo del social housing) che, pure nel loro carattere di "sperimentalità", rappresentano le modalità attraverso le quali si intende costruire una politica regionale unitaria per la casa.*

*L'esigenza di una nuova disciplina scaturisce, innanzitutto, dall'analisi della domanda abitativa nella nostra regione e dalla divaricazione tra questa e le tendenze del mercato immobiliare.*

*Da questa analisi, infatti, è emersa la crescita del disagio abitativo che si presenta molto articolato, non più legato prevalentemente a ben determinati strati sociali. Assistiamo infatti ad una domanda persistente di alloggi sociali in affitto proveniente dalle fasce più deboli della popolazione, che si accompagna alla domanda, inedita per ampiezza, proveniente da ceti sociali a reddito medio-basso che non hanno i requisiti per accedere all'offerta pubblica e al tempo stesso non riescono a trovare risposte sul libero mercato dell'affitto; inoltre sono ben presenti gli effetti della mobilità sociale che interessa sempre più il nostro territorio, e che riguarda lavoratori provenienti da altre regioni italiane e soprattutto da altri Paesi e un numero crescente di studenti fuori-sede.*

*Queste esigenze chiedono di essere governate, oltre che con le misure offerte dal sistema dell'ERP, anche attraverso politiche più efficaci e diversificate che perseguano, accanto all'obiettivo fondamentale di garantire il diritto dell'abitazione per i ceti più deboli, quello di un ampliamento e calmieramento del mercato dell'affitto nei confronti di soggetti appartenenti a particolari aree sociali interessate da diverse tipologie di disagio abitativo.*

*Il processo di riforma presente nel disegno di legge, ha, altresì, lo scopo di coinvolgere gli Operatori pubblici, privati e cooperativi anche al fine di attivare nuove risorse finanziarie in una logica di minore dipendenza dalla spesa pubblica.*

*Un altro elemento "forte" è rappresentato dall'intento di integrare sempre di più le politiche abitative con gli obiettivi di riqualificazione urbana, con le nuove politiche di welfare, con le politiche di sostenibilità energetica e ambientale e con le stesse politiche economiche e occupazionali.*

*Questo significa, in primo luogo, un rapporto stretto con le scelte urbanistiche, con i servizi sociali del territorio e con l'insieme dei servizi pubblici locali.*

*Il problema casa assume dunque una forte connotazione come questione generale, non più limitata ad uno specifico settore*

*Il sistema di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), contemplato dal presente disegno di legge, oltre a comprendere il tradizionale patrimonio pubblico di ERP disciplinato dalle vigenti leggi regionali, promuove innovative forme di locazione che fanno riferimento al canone moderato (nella forma della locazione a termine o in quella senza limiti di tempo, cioè sul modello di quanto introdotto dagli articoli 8 e 9 della legge 179/1992), ovvero alle strutture alloggiative temporanee (sul modello della locazione temporanea disciplinata dalla legge 431/1998 e di quanto introdotto per gli studenti universitari dalla legge 338/2000) o, ancora, ai centri per l'inclusione sociale. Sono, inoltre, previsti interventi di sostegno al reddito per il pagamento dei canoni che incidono in maniera rilevante sulla situazione economica familiare, nonché per il pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.*

*Nell'ambito delle categorie di intervento previste dalla presente legge si segnalano, in particolare, interventi innovativi a carattere sperimentale aventi come obiettivo la qualità edilizia, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.*

*La presente legge contiene altresì norme di modifica alla l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni che mirano ad assicurare che la trasformazione del territorio avvenga nel contemperamento delle diverse esigenze che a tale trasformazione sono connesse e, nello specifico, all'esigenza di far accedere al godimento dell'abitazione anche soggetti e categorie economico-sociali che non potrebbero farlo sulla base della norma-*

le contrattazione di mercato, ovvero perché non ammessi alle provvidenze per l'ERP.

*Durante l'esame in Commissione sono stati approvati emendamenti tesi a migliorare il testo originario ed è stato preso in esame il parere favorevole rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 febbraio 2007, recependo alcune indicazioni, come ad esempio l'inserimento dei Comuni nei tavoli di concertazione di cui all'articolo 4 o la soppressione, così come richiesta dal predetto organo, dell'originario articolo 29 relativo alle misure di incentivazione ai frazionamenti.*

*Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.*

*Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)*

*Il disegno di legge 254 assume l'obiettivo di ridefinire il sistema regionale, nuovamente denominato come Edilizia Residenza Sociale, di intervento nel settore abitativo, tramite diversi assi di intervento.*

*Sicuramente, vista la situazione attuale venutasi a creare, in campo nazionale, ma specificatamente nel territorio della nostra Regione, dove vi è una mancanza cronica di case in locazione a fronte di una quantità abnorme di richieste, dovute anche al verificarsi degli aumenti smisurati, nel privato, dei canoni di affitto e dei mutui per l'acquisto delle prime case, una nuova legge che normasse il settore abitativo era sicuramente necessaria.*

*Purtroppo, questo testo di legge, non ci trova favorevoli su alcuni punti.*

*E' una legge demagogica, elargisce uguali diritti ai cittadini liguri, che attendono da anni la casa, seguendo la lunga trafila delle liste di attesa, ed agli extracomunitari con semplice permesso di soggiorno, che svolgono semplicemente attività lavorativa in un comune della Regione. E si guardi bene dal definirci "razzisti", qui si deve difendere una discriminazione al contrario, che purtroppo è già stata messa in atto anche in altri settori.*

*Altro punto sul quale siamo alquanto discordanti è la questione del sistema di accreditamento degli operatori del settore. Ci sembra una procedura laboriosa, costosa e creatrice di inutili duplicazioni, visto che questo tipo di attestazione e verifica del possesso dei parametri necessari, è già previsto obbligatoriamente della legge per l'esecuzione di opere pubbliche o di interventi che fruiscono di finanziamento pubblico.*

*Ed infine la questione della copertura finanziaria: "la legge istituisce una sorta di fondo di garanzia, finalizzato alle concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli affittuari degli alloggi, ma ci chiediamo con quali soldi la Regione intenda far fronte a questo adempimento, visto che per finanziare l'intera legge, a quanto ci risulta, ci sono poco più di cinque milioni di euro, che dovrebbero servire anche per la costruzione delle case, che non sono, certo, un dettaglio insignificante !!!!!*

*Tutto ciò premesso esprimiamo il nostro voto contrario alla approvazione del testo di legge così formulato.*

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)*

*Il disegno di legge proposto dalla Giunta non rispetta, a mio avviso, le finalità che si prefigge, in quanto assomma diverse iniziative per il settore abitativo, ma sono espresse in maniera estremamente disorganica.*

*In estrema sintesi questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere favorevole sul documento in esame.*

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)*

*Il DDL N° 254 risulta carente e inadeguato a perseguire le finalità di ridefinizione del sistema regionale di intervento nel settore abitativo. In modo particolare risulta assolutamente inadeguato a fronteggiare l'emergenza abitativa che flagella soprattutto le grandi città e per cui sarebbe più opportuno dare vita ad istituzioni innovative come i Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale che rendano possibile anche ai meno abbienti l'accesso alla proprietà della abitazione pagando una rata di mutuo sostenibile.*

*Sarebbe stato più opportuno far precedere il DDL da una indagine sullo stato del disagio abitativo esistente a livello regionale ripartito tra le singole aree sociali onde valutare se le risorse messe in campo dalla*

*Regione rappresentino un intervento finanziario significativo se paragonato all'effettivo fabbisogno finanziario necessario volto a garantire il rispetto del dettato Costituzionale.*

*Auspicabile sarebbe stata una volontà politica più incisiva volta ad evidenziare una ripartizione delle risorse da destinare al Fondo di Garanzia o a quello per lo Sviluppo dell'abitare sociale, se debbano prevalere le risorse da destinare all'ERS o quelle da destinare all'ERP ovvero se il recupero del patrimonio pubblico non occupato, in particolare all'interno dei Centri Storici, sia prioritario rispetto a nuove costruzioni.*

*E' di sconcertante gravità che tra i beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge siano compresi in maniera del tutto indiscriminata ed incondizionata i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea con grave pregiudizio per i cittadini italiani. La domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica è, un po' dovunque, in continua e vertiginosa crescita ma i parametri sui quali attualmente si basano i bandi per l'assegnazione degli alloggi risultano essere attualmente penalizzanti per i cittadini italiani e, in special modo, per quelli che versano in condizioni di estrema indigenza*

*Nella recente graduatoria redatta, ad esempio, dal Comune di Genova un assegnatario su quattro risulta extra-comunitario. Giusto e doveroso sarebbe stato limitare i benefici in materia abitativa ricompresi nella presente legge agli extra-comunitari residenti in Italia da almeno 10 anni.*

*Il non aver previsto una siffatta limitazione penalizza gravemente i cittadini italiani ed in special modo quelli sfrattati che, per anni, hanno pagato le tasse allo Stato e che, però, rischiano di vedersi sottratta la casa popolare da chi, appena arrivato in Italia, non ha contribuito in alcun modo a finanziare la realizzazione di alloggi pubblici.*

*In tal modo non soltanto non si garantiscono fondamentali condizioni di equità, ma si corre anche il serio rischio di alimentare spinte xenofobe e pericolose guerre tra poveri.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998 n. 116.*

- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63, S.O..*

*Nota all'articolo 2*

- *La legge 22 ottobre 1971 n. 865 è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 1971, n. 276;*
- *La legge 17 agosto 1942 n. 1150 è pubblicata nella G.U. 16 ottobre 1942 n. 244;*
- *La legge 18 aprile 1962 n. 167 è pubblicata nella G.U. 30 aprile 1962 n. 111;*
- *La legge 29 settembre 1964 n. 847 è pubblicata nella G.U. 8 ottobre 1964 n. 248;*
- *La legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 è pubblicata nel B.U. 1 aprile 1998 n. 5.*

*Nota all'articolo 4*

- *La legge 24 dicembre 1993 n. 560 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1993 n. 306.*

*Nota all'articolo 7*

- *Il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è pubblicato nella G.U. 2 gennaio 1998 n. 1 S.O.*

*Note all'articolo 9*

- *La legge 9 dicembre 1998 n. 431 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1998 n. 292 S.O.;*
- *La legge 17 febbraio 1992 n. 179 è pubblicata nella G.U. 29 febbraio 1992 n. 50 S.O..*

*Note all'articolo 16*

- *La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006 n. 9;*
- *La legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007 n. 7;*
- *La legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 è pubblicata nel B.U. 28 febbraio 2007 n. 5;*
- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8.*

*Note all'articolo 24*

- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 è pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998 n. 90;*
- *La legge 27 dicembre 1997 n. 449 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997 n. 302 S.O..*

*Note all'articolo 26*

- *La legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997 n. 16.*

- *Articolo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 39 pubblicata nel presente B.U.*  
*Nota all'articolo 28*
- *La legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995 n. 9;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245 S.O..*  
*Nota all'articolo 30*
- *La legge regionale 26 marzo 2001 n. 15 è pubblicata nel B.U. 4 luglio 2001 n. 6.*  
*Nota all'articolo 31*
- *La legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990 n. 11.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Staff del Dipartimento Infrastrutture, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia e Affari Giuridici*

---

---

## **AVVERTENZA**

Si riporta di seguito il **testo coordinato dell'articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38** (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, 12 dicembre 2007, n. 20, come **modificato dall'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39** (Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, 12 dicembre 2007, n. 20

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

### **"Articolo 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)**

1. I Comuni costieri e quelli individuati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, di cui all'articolo 5, sono tenuti a definire il fabbisogno abitativo di residenza primaria e a individuare nello strumento urbanistico comunale vigente o ancora da formare, le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, idonee a soddisfare tale fabbisogno con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono, oltre alla realizzazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici correlati agli stessi, alla produzione degli interventi ERP e, ove del caso, delle altre tipologie di ERS, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.
3. Per i PUC dei Comuni di cui al comma 1 adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure alla approvazione del PQR di cui all'articolo 5, operano le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) come modificate dall'articolo 27.
4. Agli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni costieri o in quelli dichiarati a maggior problematicità abitativa si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) entro sei mesi dalla approvazione del PQR i Comuni sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico vigente, qualora non abbiano già adottato un PUC a norma del comma 3, mediante adozione di apposita variante soggetta ad approvazione regionale o a parere regionale, a seconda che si tratti di Comune dotato di strumento urbanistico generale ovvero dotato di PUC la quale variante, sulla base delle indicazioni del PQR, determina:
    - 1) il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare;
    - 2) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di ERP espresse in percentuale della nuova superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
    - 3) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in

- proprietà a prezzi convenzionati, sempre espresse in percentuale della superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG;
- 4) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare all'ERS;
  - 5) l'entità della eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP come sopra individuate sub punto 2), con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tale quota, laddove non provveda direttamente il soggetto attuatore e fermo restando che le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono strettamente vincolate ad essere utilizzate in interventi di ERP;
  - 6) le modalità con cui il Comune intenda riconoscere eventuali compensazioni ai soggetti che si impegnino a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS secondo quanto indicato sub punto 3).
- b) dalla data di entrata in vigore del PQR<sup>(1)</sup> e fino a quando non si sia proceduto all'adeguamento di cui al comma 4, lettera a), per i Comuni costieri:
- 1) non è possibile procedere alla adozione di varianti al vigente strumento urbanistico volte ad incrementare la potenzialità edificatoria per destinazioni residenziali, se non per quelle riconducibili all'ERS;
  - 2) i SUA/PUO o gli accordi di programma, fatta eccezione per i Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.) che prevedano interventi con destinazione residenziale, per i quali sia stata presentata formale istanza di approvazione dopo la data di entrata in vigore del PQR, devono garantire la quota da destinare all'ERP, da determinarsi in rapporto all'entità dell'insediamento previsto e comunque in misura non inferiore al 10 per cento della superficie edificabile. Tale quota può essere monetizzata per il valore corrispondente mediante convenzione con il Comune.<sup>(2)</sup>
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punti 1) e 2) si applicano anche ai Comuni dichiarati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, a far data dall'approvazione dello stesso.
6. La Giunta regionale determina i criteri di monetizzazione delle quote di superficie edificabile da riservare alla realizzazione di interventi di ERP di cui al comma 4, lettera a), punto 2) non realizzate dal soggetto attuatore e gli indirizzi per la disciplina delle compensazioni di cui al comma 4, lettera a), punto 6)."

#### NOTE

- (1) La lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è così modificata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39;
- (2) Il punto 2 della lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 della l.r.38/2007 è così modificata dal comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/2007;

---

---

## LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007 N. 39

**Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti



della propria azione, i Programmi Regionali d'Intervento Strategico, di seguito denominati P.R.I.S., che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla vigente normativa statale, adottano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalle realizzazioni suddette.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di interesse regionale.

## **Articolo 2**

### **(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)**

1. Nella fase antecedente la definizione dei P.R.I.S. gli Enti locali avviano appositi percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte.
2. Nella fase successiva alla definizione dei P.R.I.S. la Regione ne promuove la massima e piena conoscenza, d'intesa con i competenti Enti locali.

## **Articolo 3**

### **(Programmi regionali d'intervento strategico)**

1. La Regione promuove, con il coinvolgimento dei competenti Enti locali, la definizione dei P.R.I.S. qualora vi siano ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) cosiddetta "legge obiettivo" ed ai sensi delle disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. I P.R.I.S., strumenti operativi di programmazione strategica integrata a regia regionale, coordinano, d'intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1, la realizzazione delle medesime con le conseguenti necessità di riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la sostenibilità delle scelte, compensando eventuali disagi e resolvendo le problematiche delle collettività coinvolte.
3. I P.R.I.S. possono, altresì, essere attivati dalla Regione, d'intesa con i competenti Enti locali, per realizzare, in coerenza con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale e finalizzati allo sviluppo economico e sociale, al riequilibrio ed alla riqualificazione del territorio, con l'apporto di finanziamenti pubblici e di risorse private, anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto e di partenariato.

## **Articolo 4**

### **(Contenuto dei P.R.I.S.)**

1. I P.R.I.S., al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, presentano, di norma, i seguenti elementi costitutivi:
  - a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;
  - b) analisi dei fabbisogni territoriali, economici e sociali relativi ai suddetti ambiti;
  - c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;
  - d) individuazione dei soggetti partecipanti e dei relativi ruoli;
  - e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle occorrenti misure ed opere compensative;
  - f) regole di attuazione e regole di gestione relative all'attuazione del programma;
  - g) valutazione dei costi;
  - h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

- i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

### **Articolo 5 (Approvazione dei P.R.I.S.)**

1. Per l'approvazione dei P.R.I.S. la Giunta regionale promuove gli opportuni strumenti concertativi, come previsti dalla vigente normativa statale e regionale, con i soggetti interessati.
2. Dalla data dell'atto di approvazione di ciascun P.R.I.S. decorre il vincolo decennale di inderogabilità degli impegni assunti dalle Amministrazioni sottoscrittenti, relativamente ai soli interventi infrastrutturali per i quali operano le garanzie di tutela sociale di cui all'articolo 6.
3. L'approvazione dei P.R.I.S. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nei medesimi, nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori, al fine dell'acquisizione degli edifici, dei manufatti e delle occorrenti aree.
4. Dell'approvazione del programma è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; la Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

### **Articolo 6 (Garanzie di tutela sociale)**

1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1; a tal fine, il requisito della residenza e della dimora deve sussistere in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare dell'infrastruttura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L'indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti:
  - a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma;
  - b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3.
4. Ai locatari che richiedano la ricollocazione in alloggi realizzati attraverso programmi di iniziativa pubblica non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2.
5. L'indennità di cui al comma 2 spetta all'Ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00 per la ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi interessati e di euro 10.000,00 per le spese di trasloco ed allaccio utenze.
6. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 4 il Comune accerta, nei confronti dei soggetti interessati, la sussistenza del requisito della residenza e della dimora negli immobili di cui al comma 1 e della non titolarità della piena proprietà di altri alloggi adeguati al nucleo familiare sul territorio regionale.
7. Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati di cui al comma 5 adottando apposite procedure.
8. Il Comune provvede all'occorrente progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.
9. Il programma di cui all'articolo 3 individua le linee di tutela delle attività produttive incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura, al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva d'intesa con le parti sociali interessate.
10. Le garanzie di tutela sociale di cui al presente articolo possono essere applicate, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell'ambito dei P.R.I.S. di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti Enti locali.

**Articolo 7**  
**(Tavolo Tecnico per le Infrastrutture)**

1. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, inserite nei Programmi delle infrastrutture strategiche approvati dal Cipe ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l. 443/2001 e delle infrastrutture di interesse regionale, è definita attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.
2. E' istituito, al fine di cui al comma 1, presso il competente Dipartimento regionale, il Tavolo Tecnico per le Infrastrutture della legge obiettivo e per le Infrastrutture di interesse regionale che opera per la definizione, concordata fra la Regione, gli Enti locali interessati ed i soggetti proponenti, dei progetti di cui al comma 1.
3. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, redatta ai sensi degli articoli 164 e seguenti del d.lgs. 163/2006, deve, fra l'altro, essere corredata dal P.R.I.S. di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale di cui all'articolo 165, comma 3, del citato decreto legislativo, nel rispetto dei limiti economici previsti dal medesimo.
4. Il Direttore del competente Dipartimento regionale o suo delegato presiede il Tavolo di cui al comma 2.

**Articolo 8**  
**(Monitoraggio sulle infrastrutture)**

1. Presso l'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni sono istituite due Sezioni specifiche delle quali l'una destinata alla comunicazione e partecipazione di cui all'articolo 2 comma 1 nonché al monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture della legge obiettivo e d'interesse regionale, e l'altra che accerti e verifichi gli adempimenti dell'articolo 2 comma 1 nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli 7, 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Sezioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale d'intesa con le Amministrazioni locali interessate.

**Articolo 9**  
**(Norma transitoria)**

1. La Regione provvede, ove occorra, alla formulazione del P.R.I.S. di cui all'articolo 3, comma 1, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, per le quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare o della progettazione definitiva da parte del Cipe ai sensi degli articoli 165 e 166 del d.lgs. 163/2006, individuando gli eventuali occorrenti strumenti di finanziamento.

**Articolo 10**  
**(Modifica della lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 38/2007)**

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), le parole "della presente legge" sono sostituite dalle parole "del PQR".
2. Al punto 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 38/2007, le parole "o i progetti convenzionati" sono sostituite dalle parole "o gli Accordi di programma, fatta eccezione per i Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.)", e le parole "della presente legge" sono sostituite dalle parole "del PQR".

**Articolo 11**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di pre-

visione della Spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

- a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.104 "Spese per il sistema informativo regionale policentrico".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 12 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007 N. 39**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi Merlo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 71 in data 18 maggio 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 maggio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 273;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio in data 22 maggio 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 21 novembre 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 26 novembre 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 13 dicembre 2007.*

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere M Veschi)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*con la riforma del titolo V della Costituzione si è assistito ad un ridimensionamento delle funzioni di amministrazione attiva da parte del potere centrale e all'assunzione di un corrispettivo ruolo di indirizzo politico, regolatore e di partenariato.*

*In questo contesto, con il concentrarsi in sede regionale di nuove competenze, si è spostata su tali dimensioni territoriali, la domanda di servizi e l'aspettativa di risposte alle più varie esigenze di sviluppo economico.*

*A livello regionale non si concentrano solo domande ed aspettative, ma si rafforzano i centri decisionali di spesa e di programmazione e si localizzano anche i finanziamenti comunitari.*

*Le Amministrazioni regionali sono quindi i nuovi attori che recepiscono ed organizzano la domanda, individuano le politiche di sviluppo, costituiscono il vero punto di riferimento istituzionale a carattere generale.*

*La Regione Liguria, con la presente legge, intende adottare una nuova metodologia di governo del territorio basata su strumenti di programmazione regionale, che non si limitano ad individuare linee di indirizzo, ma puntano alla definizione ed all'attuazione, di concerto con gli enti locali, di interventi strategici sul territorio, attraverso i Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S).*

*Tali programmi operativi strategici sono mirati a coordinare, d'intesa con gli enti locali interessati la partecipazione alle scelte delle comunità coinvolte e la realizzazione delle infrastrutture della legge obiettivo con le conseguenti necessità di riqualificazione dei contesti territoriali coinvolti e, a tale fine, definiscono le azioni necessarie a compensare i disagi ed a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori toccati dalle reti infrastrutturali.*

*Inoltre lo strumento operativo del P.R.I.S, contenitore ad alta complessità ed a regia regionale, è finalizzato anche a promuovere, con la cooperazione degli enti locali, la definizione e l'attuazione di politiche inter-settoriali di sviluppo economico, sociale e/o di riqualificazione dei contesti territoriali degradati o funzionalmente squilibrati del territorio ligure, aggregando progetti e risorse in ambiti territoriali definiti, per il perseguimento di obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione regionale.*

*Questa legge pone quindi in capo alla Regione l'iniziativa di promuovere e definire i suddetti programmi d'intervento per attuare un'ottimale combinazione di politiche di settore applicata allo stesso contesto spaziale, coordinando le forme d'azione tra i diversi soggetti istituzionali ed i privati, sciogliendo i nodi procedurali, economici, finanziari e giuridici che ostacolano lo sviluppo delle progettualità complesse e delle attuazioni conseguenti.*

*Durante l'esame in commissione sono stati apportati, sia da parte della Giunta sia da parte dei Consiglieri, emendamenti migliorativi del testo originario.*

*Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.*

### **3. NOTE GLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 3*

- *La legge 21 dicembre 2001 n. 443 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2001 n. 299 S.O.;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicata nella G.U. 2 maggio 2006 n. 100 S.O.;*
- *La direttiva del Parlamento europeo 31 marzo 2004 n. 17 è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L. 134;*
- *La direttiva del Parlamento europeo 31 marzo 2004 n. 18 è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L. 134.*

*Note all'articolo 8*

- *La legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 è pubblicata nel B.U.*
- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 S.O..*

*Nota all'articolo 10*

- *La legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 è pubblicata nel presente B.U..*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Staff del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia e Affari Giuridici*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2007 N. 42**

### **Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, di seguito PSR, adottato dalla Regione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)).
2. La presente legge mira inoltre a garantire uniformità di interpretazione ed applicazione, anche in termini temporali, relativamente all'applicazione delle competenze amministrative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. In particolare, per quanto riguarda gli interventi finanziati dal PSR, la presente legge:
  - a) provvede a ripartire le competenze amministrative tra Regione ed enti delegati in agricoltura e foreste di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) stabilisce le modalità di attuazione delle diverse misure del PSR;
  - c) definisce gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari degli aiuti;
  - d) disciplina le procedure relative:
    - 1) alla presentazione delle domande e relativo esame istruttorio, alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti;
    - 2) al monitoraggio;
    - 3) al controllo;
    - 4) alle pronunce di decadenza, alle revoche e alle sanzioni amministrative pecuniarie;
  - e) definisce il sistema di finanziamento delle attività di gestione e controllo.

#### **Articolo 2 (Individuazione atti del procedimento)**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, oltre a quanto stabilito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dagli articoli 3, 11, 12, 20, 26, 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006 (regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), le fasi del procedimento di concessione dell'aiuto e di autorizzazione del pagamento si articolano come segue:
  - a) verifica di ammissibilità: prima fase del procedimento amministrativo con la quale l'ente pubblico competente valuta se una domanda di aiuto possiede i requisiti minimi di ammissibilità previsti dalle pertinenti misure e si conclude con l'ammissione all'istruttoria di merito o con un provvedimento di archiviazione;
  - b) archiviazione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una verifica di ammissibilità conclusasi con esito negativo, l'ente pubblico competente determina l'archiviazione della domanda;
  - c) istruttoria di merito: fase del procedimento amministrativo di concessione con il quale, in seguito

- alla presentazione di una domanda ammissibile e ai relativi controlli, l'amministrazione pubblica competente determina l'aiuto che può essere concesso al beneficiario;
- d) concessione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di aiuto ammissibile, viene individuato il beneficiario, la somma spettante a titolo di aiuto, la misura o le misure del PSR in base alle quali l'aiuto viene concesso, le condizioni da rispettare per ottenere la liquidazione dell'aiuto, i tempi che consentano il raggiungimento delle finalità della misura, gli obblighi gravanti sul beneficiario e l'indicazione degli eventuali punteggi di merito o livelli di priorità;
  - e) verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento: fase del procedimento amministrativo di autorizzazione del pagamento con il quale, a seguito della presentazione di una domanda di pagamento, l'amministrazione pubblica competente determina che l'aiuto può essere liquidato al beneficiario;
  - f) autorizzazione del pagamento: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di pagamento e della relativa verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento, l'amministrazione pubblica competente determina la somma da liquidare a favore del beneficiario.

### **Articolo 3** **(Riparto delle competenze amministrative)**

1. Ai fini dell'attuazione del PSR:
  - a) la Regione programma, coordina e vigila sull'efficiente e corretta esecuzione degli interventi, cura i rapporti con l'organismo pagatore, seleziona le strategie di sviluppo locale, coordina e controlla la corretta attuazione delle procedure nonché effettua il controllo "ex post" di cui all'articolo 8; la Regione attua inoltre le misure del PSR individuate dalla Giunta regionale e introita i relativi pagamenti a rimborso provenienti dall'organismo pagatore;
  - b) alle comunità montane e ai consorzi di comuni, di cui alla l.r. 6/1978 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti o archiviazione delle domande e all'autorizzazione del pagamento per quanto riguarda le misure del PSR che saranno individuate dalla Giunta regionale;
  - c) le funzioni relative agli atti di decadenza e di revoca sono di competenza della Regione o degli enti delegati per le misure di rispettiva competenza;
  - d) le funzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie nel settore agricolo sono esercitate dall'ente competente secondo quanto stabilito dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e dalla legge 23 dicembre 1986 n. 898 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).
2. In caso di inadempienza da parte di un ente delegato la Regione esercita, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, il potere sostitutivo relativamente a singoli atti o, in caso di inadempienze gravi e reiterate, relativamente a tutte le funzioni di competenza dell'ente medesimo disciplinate dalla presente legge.
3. Ogni inadempienza richiedente l'esercizio del potere sostitutivo comporta, per l'ente delegato inadempiente, la riduzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12 in misura doppia rispetto all'importo risultante dai criteri di assegnazione dei medesimi finanziamenti.

### **Articolo 4** **(Procedure)**

1. Le misure del PSR possono essere attuate secondo le seguenti modalità:
  - a) attuazione diretta da parte della Regione;
  - b) a regia regionale, qualora la Regione individui a priori i beneficiari, per esigenze di interesse regionale debitamente motivate;
  - c) a bando, nel caso in cui si renda necessario stabilire un periodo determinato per presentare le domande di aiuto e la selezione delle domande debba avvenire contestualmente;
  - d) a bando in due fasi, qualora si debbano esaminare e selezionare strategie di sviluppo locale e si renda quindi necessario acquisire una prima progettazione di massima, cui fa seguito un affina-

mento delle strategie, condotto in partenariato fra i proponenti e la Regione, e la selezione definitiva delle domande;

- e) a sportello, nel caso in cui si renda necessario garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento e la selezione delle medesime domande possa altresì avvenire in qualunque momento sulla base di opportuni criteri di priorità.

#### **Articolo 5 (Semplificazione delle procedure amministrative)**

1. Per attuare le strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4 del PSR e qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, le amministrazioni pubbliche competenti attivano gli strumenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

#### **Articolo 6 (Monitoraggio)**

1. Per ottenere la liquidazione dei fondi di cui all'articolo 12, gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione i dati relativi al monitoraggio dell'attività, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I fondi non liquidati sulla base di quanto stabilito al comma 1 contribuiscono a costituire un fondo per l'incentivazione dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche competenti nella gestione del PSR, il cui funzionamento è disciplinato dalla Giunta regionale con apposito atto.

#### **Articolo 7 (Obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti)**

1. I richiedenti, limitatamente a quanto previsto nelle lettere c), d) ed e) del presente comma, e i beneficiari di aiuti finanziati dal PSR sono tenuti a:
  - a) realizzare l'opera, il progetto o l'intervento nei tempi che consentono il raggiungimento delle finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal PSR, salvo eventuale concessione di proroghe;
  - b) realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità della misura, in coerenza con il progetto approvato, fatta salva la concessione di eventuali varianti;
  - c) mettere a disposizione della Regione, degli enti delegati e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;
  - d) consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto dell'aiuto pubblico;
  - e) conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione di cui alla lettera c);
  - f) non distogliere i beni oggetto dell'aiuto dalla destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento dell'aiuto stesso per un periodo di almeno cinque anni, nel caso di beni mobili e di impianti di colture arboree e arbustive, e di almeno dieci anni nel caso di beni immobili, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore e a obsolescenza economica;
  - g) comunicare all'ente competente, entro il termine al riguardo previsto, la cessione totale o parziale delle opere finanziate, prima della conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza o revoca dell'intero aiuto.
3. Relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera f), la cessione della proprietà, di diritti reali, del possesso o, comunque, del godimento del bene non costituisce inadempimento qualora venga mantenuta, fino alla scadenza prevista, la destinazione d'uso degli immobili finanziati.
4. Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi dipende da causa estranea alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore la calamità naturale dichiarata eccezionale in base



alla normativa vigente che danneggi i beni aziendali e l'epizoozia che colpisca la totalità o una percentuale superiore al cinquanta per cento del patrimonio zootecnico.

### **Articolo 8 (Controlli)**

1. Sono stabiliti i seguenti livelli di controllo:
  - a) controllo amministrativo;
  - b) controllo in loco;
  - c) controllo ex post;
  - d) controllo di gestione.
2. Le funzioni relative ai livelli di controllo di cui sopra devono essere separate. Si considerano separate le funzioni di cui sono responsabili due persone diverse non in relazione gerarchica tra loro.
3. I controlli di cui al comma 1, lettere a) e b) corrispondono a quanto definito dagli articoli 11, 12, 20, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1975/2006.
4. I controlli di cui al comma 1, lettera c) corrispondono a quanto definito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006.
5. Il controllo di cui al comma 1, lettera d) del consiste nella verifica della corretta esecuzione delle procedure da parte di tutti i soggetti responsabili di funzioni nell'ambito dell'attuazione del PSR.
6. I controlli di cui al comma 1, lettera a) riguardano tutte le domande.
7. I controlli di cui al comma 1, lettera b) sono eseguiti:
  - a) su un campione di almeno il cinque per cento delle domande di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 43 paragrafo 1 lettere b) e c), 46 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - b) su tutte le rimanenti domande.
8. I controlli amministrativi e i controlli in loco competono agli enti responsabili dei procedimenti di concessione. I controlli ex post e i controlli di gestione competono alla Regione.
9. Spettano inoltre alla Regione i controlli sulle misure connesse alla superficie e agli animali di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

### **Articolo 9 (Decadenze e revoche)**

1. I provvedimenti di decadenza o revoca dell'aiuto sono adottati dall'ente che ha concesso l'aiuto medesimo.
2. Il procedimento di decadenza, revoca e restituzione del contributo deve essere comunque avviato quando, a seguito di verifiche e controlli, emergano anomalie rispetto alla situazione del beneficiario al momento in cui ha percepito il contributo.
3. Costituiscono anomalie:
  - a) la difformità tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo;
  - b) l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal PSR.
4. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di notificazione dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.
5. La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.
6. Qualora si constatino false dichiarazioni intenzionali, il beneficiario è comunque escluso da tutte le misure del PSR per l'anno in questione e per il successivo.

### **Articolo 10 (Sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. L'accertamento delle violazioni che comportino l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 45/1982.

2. Nel caso di irregolarità che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla l. 898/1986, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al competente ufficio regionale o all'ente delegato la documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 45/1982.

### **Articolo 11 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede alle seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:
  - a) prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - b) prelevamento di quota di euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
  - c) iscrizione di euro 10.000,00 all'U.P.B. 2.113 "Finanziamento piano di sviluppo rurale";
  - d) iscrizione di euro 1.000.000,00 all'U.P.B. 2.213 "Finanziamento piano di sviluppo rurale".
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dalle funzioni delegate di cui all'articolo 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente all'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a Enti locali".
4. I fondi assegnati dallo Stato a rimborso delle misure del PSR ad attuazione diretta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale all'U.P.B. di nuova istituzione 4.1.17 "Trasferimenti per il programma di sviluppo rurale - anni 2007-2013".

### **Articolo 12 (Criteri di riparto dei fondi agli enti delegati)**

1. Ogni anno, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione ripartisce fra gli enti delegati i fondi disponibili sulla base del lavoro effettivamente svolto nell'anno precedente, tenuto conto della complessità delle diverse misure, sulla base di parametri determinati dalla Giunta regionale.
2. Limitatamente al primo anno di gestione del PSR, il riparto dei fondi viene effettuato sulla base del lavoro complessivamente svolto per la gestione del PSR per il periodo 2000 - 2006.

### **Articolo 13 (Disposizioni transitorie)**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a determinare:
  - a) le misure di diretta attuazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
  - b) le misure di competenza degli enti delegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
  - c) i parametri di riparto dei fondi agli enti delegati, ai sensi dell'articolo 12.
2. La Giunta regionale provvede inoltre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a emanare gli atti di cui all'articolo 6, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2007 N. 42**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la let-*

tura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 79 in data 7 agosto 2007;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 294;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 84 e 85, primo comma del Regolamento interno in data 10 luglio 2007;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 4 ottobre 2007 (per l'articolo 85 comma 1 Reg. int.) e all'unanimità nella seduta del 29 novembre 2007 (per l'articolo 84 comma 1 Reg. int.);
- e) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 26 novembre 2007;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2007;

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)*

*Il regolamento (CE) n. 1698/2005 istituisce, con riferimento al periodo 2007-2013, un sostegno comunitario per le politiche di supporto allo sviluppo delle zone rurali della Comunità europea. Il sostegno comunitario, in particolare, si riferisce:*

- *al miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale;*
- *al miglioramento dell'ambiente e dello spazio naturale connesso alle attività agricole e forestali;*
- *al miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo economico delle zone rurali, cioè delle zone che non sono intensamente urbanizzate.*

*Per utilizzare i fondi a disposizione gli Stati membri e, nel caso dell'Italia, le regioni e le province autonome, definiscono un apposito programma di sviluppo rurale (PSR) nel quale devono essere definiti, tra l'altro, gli obiettivi da raggiungere e il relativo peso finanziario, i fondi programmati per raggiungere gli obiettivi, l'articolazione specifica delle misure di sostegno, i metodi di gestione e controllo e molte altre informazioni richieste dalla normativa comunitaria.*

*Similmente ad altre regioni italiane la Liguria ha formulato il proprio PSR e, ottenuto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare, lo ha trasmesso alla Commissione europea che ha svolto l'esame previsto dal regolamento con esito positivo.*

*In attesa dell'approvazione finale del PSR da parte del Consiglio regionale, pertanto, si deve provvedere alla predisposizione degli strumenti giuridici necessari per dare attuazione al programma.*

*L'esperienza del periodo di programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale ha consentito di individuare alcuni punti critici, nel quadro giuridico e istituzionale e nel supporto finanziario all'attuazione del programma, che richiedono una definizione più puntuale al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione regionale.*

*Le principali esigenze emerse dall'analisi dell'esperienza del periodo 2000-2006 si riferiscono a una migliore definizione dei rapporti funzionali e finanziari con gli enti (comunità montane e consorzi di comuni) destinatari delle deleghe in agricoltura, agli strumenti di gestione per le materie di competenza regionale e ad alcuni altri argomenti.*

*Il presente disegno di legge affronta tutti gli aspetti sopra indicati e intende stabilire il quadro normativo di riferimento per affrontare il periodo di programmazione 2007-2013.*

*Per i motivi dianzi delineati si auspica che la presente proposta, come già in sede di Commissione, venga accolta da unanimi consensi.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *Il regolamento (CE) 20 settembre 2005 n. 1698 è pubblicato nella G.U.C.E. 21 ottobre 2005 L 277;*
- *La legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 è pubblicata nel B.U. 1 febbraio 1978 n. 5.*

*Nota all'articolo 2*

- *Il regolamento (CE) 7 dicembre 2006 n. 1975 è pubblicata nella G.U.C.E. del 23 dicembre 2006 L 368/15.*
- Note all'articolo 3*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;*
  - *La legge 23 dicembre 1986 n. 898 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1986 n. 299;*
  - *Il decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701 è pubblicato nella G.U. 28 ottobre 1986 n. 251.*

*Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1991 n. 8.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Settore Politiche Agricole*

---

---

## **ORDINANZA DEL T.A.R PER LA LIGURIA 12.04.2007 N. 729**

**Ordinanza emessa sul ricorso proposto da A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria c/ Regiole Liguria**

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### **Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

#### **(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2004, proposto da: A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Russo e Paolo Iasiello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'anno in Genova, alla piazza Corvetto, 2/2

#### **contro**

Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, alla via Fieschi 15;

#### **per l'annullamento**

della deliberazione di giunta regionale 14.11.2003, n. 1413, relativa alla definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo, nonché all'approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi dei corsi.

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria  
Viste le memorie difensive,  
Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/03/2007 l'avv. Angelo Vitale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Con ricorso notificato in data 5.7.2004 l'articolazione regionale ligure dell'A.I.F.I. - Associazione italiana Fisioterapisti ha impugnato la deliberazione della giunta regionale della Liguria 14.11.2003, n. 1413, recante "definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione dei contenuti minimi dei corsi", emanata in applicazione dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5.2.2002, n. 6.

L'associazione ricorrente, che a termini dell'art. 2 dello statuto si propone di rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi della categoria dei fisioterapisti come definiti dal D.M. 14.9.1994, n. 741, espone che la figura professionale del massaggiatore sportivo è collocata dalla legislazione statale in ambito sanitario, e che essa costituisce una ulteriore specializzazione riservata esclusivamente a coloro che, come i fisioterapisti, siano già in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria in area riabilitativa.

Essa si duole che la delibera impugnata e - ancor prima - l'art. 34 della legge regionale della Liguria 5.2.2002, n. 6, consentendo l'attribuzione di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di massaggiatore sportivo a soggetti privi della necessaria qualificazione professionale ed a seguito di un percorso formativo non conforme a quello definito dalla legislazione statale, lederebbe gli interessi della categoria rappresentata.

In particolare, con un unico motivo di ricorso l'associazione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria 5.2.2002, n. 6, per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. e dei principi generali vigenti in materia di legislazione concorrente relativa alle "professioni", come desumibili dalle leggi statali nn. 1099/1971, 403/1971, 1/2002 e dall'art. 124 del D. Lgs. n. 112/1998.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, contestando la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente ed instando nel merito per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

La Sezione ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5.2.2002, n. 6, per contrasto con l'art. 117 comma 3 Cost.

La questione è rilevante

Il giudizio non può infatti essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, giacché l'art. 34 della L.R. Liguria n. 6/2002 costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta regionale impugnata (delibera G.R. 14.11.2003, n. 1413), nonché l'oggetto dell'unico, specifico "motivo di ricorso per violazione dell'art. 117 Cost..

Né la rilevanza della questione può essere esclusa dall'eccezione di difetto di legittimazione dell'associazione A.I.F.I., sollevata dalla difesa della Regione Liguria.

E' noto infatti che, per costante giurisprudenza, un'associazione o un sindacato, mentre non possono agire per la difesa di singole posizioni, sono legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi della categoria.

Nel caso di specie, l'associazione ricorrente A.I.F.I. Liguria si propone la tutela della categoria dei fisioterapisti come definiti dal D.M. 14.9.1994, n. 741 (cfr. art. 1 dello statuto), cioè di coloro che abbiano conseguito il diploma universitario di fisioterapista ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 o un diploma equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27.7.2000 (tra i quali quello di massofisioterapista).

Si tratta della categoria alla quale la legislazione statale riserva in via esclusiva l'accesso all'arte e all'esercizio del massaggio sportivo (cfr. l'art. 8 della legge 26.10.1971, n. 1099), sicché non pare potersi contestare la legittimazione dell'associazione ricorrente ad insorgere avverso provvedimenti che, come quello, impugnato, stabiliscano i requisiti per l'accesso alla professione di massaggiatore sportivo in asserito contrasto con la normativa statale.

Ciò posto in punto di rilevanza, la questione pare altresì al Collegio non manifestamente infondata, nei termini e per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 34 della LR.- Liguria n. 6/2002 "1 Le Province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla l.r. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi. 2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l'attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato, di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi. 3. L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2".

La disposizione citata ha dunque introdotto nell'ordinamento della regione Liguria la specifica qualifica professionale di "massaggiatore sportivo", il cui possesso viene attestato dal Presidente della giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi a cura delle province, demandando a successivi provvedimenti amministrativi l'individuazione del profilo professionale e la regolamentazione delle modalità di accesso, attraverso l'istituzione di appositi corsi.

Con il provvedimento impugnato (deliberazione di giunta regionale 14.11.2003, n. 1413, recante "definizione delle figure professionali di operatore sportivo - istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione indirizzi per i contenuti minimi dei corsi"), la giunta regionale ha inteso per l'appunto dare specifica attuazione all'art. 34 comma 1 ultimo periodo della L.R. n. 6/2002, mediante l'individuazione della figura professionale del massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.

Senonché, l'art. 117 comma terzo della Costituzione include espressamente la materia delle "professioni" tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Assume dunque rilievo il principio - ritenuto fondamentale da una consolidatissima giurisprudenza costituzionale - secondo il quale sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici (cfr. le sentenze C. cost. 28.12.2006, n. 449; id., 8.2.2006, n. 40; id., 25.11.2005, n. 424; id., 30.9.2005, n. 355; id., 26.7.2005, n. 319), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (C. cost., 14.4.2006, n. 153) è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Tale principio - che si configura come un limite di ordine generale, operante a prescindere dall'esistenza di singoli precetti normativi (C. cost., 8.2.2006, n. 40) - ha peraltro trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie, in virtù di una serie di disposizioni normative statali, quali l'art. 9 della legge 19.11.1990, n. 341, l'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, l'art. 124 del D.Lgs.

31.3.1998, n. 112 e l'art. 6 della legge 10.8.2000, n. 251 (recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

Del resto, proprio per quanto riguarda l'arte del massaggiatore sportivo - oggetto dell'art. 34 della L.R. Liguria n. 6/2002 - l'art. 8 della legge 26.10.1971, n. 1099 ha riservato al Ministro della sanità l'istituzione di appositi corie la disciplina del relativo ordinamento didattico.

Dunque, l'art. 34 della legge regionale Liguria n. 6/2002, avendo istituito la figura professionale del massaggiatore sportivo con il relativo ordinamento didattico, pare aver violato il principio fondamentale secondo il quale, nella materia di legislazione concorrente relativa alle "professioni" spetta allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario, la individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

Deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

#### **P.Q.M.**

Visti gli articoli i della legge costituzionale 9.2.1948, n. 1 e 23 della legge 11.3.1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale della Liguria 5.2.2002, n. 6 per contrasto con l'art. 117 comma 3 Cost., secondo quanto precisato in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l'intervento dei signori:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendano

Angelo Vitali, Referendario, Estensore